

**COMUNE DI VIETRI DI POTENZA**

Provincia di Potenza

Spedizione  
Data 22 GIU. 1998  
Prot. n. 1834

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**N. 18 del 18/06/98

**OGGETTO:** Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche.

L'anno millenovecentonovantaotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19.45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) GRANDE <i>Felice</i>	x		10) MACELLARO <i>Ciro</i>		x
2) CARLEO <i>Rocco</i>	x		11) PALMITESTA <i>Carmela</i>		x
3) MANZELLA <i>Sergio</i>	x		12) MACELLARO <i>Nicola</i>	x	
4) TORTORIELLO <i>Michele</i>	x		13) MONTONE <i>Giovanni</i>		x
5) NATIELLO <i>Innocenzo</i>	x		14) MIGNOLI <i>Graziano</i>		x
6) GORGA <i>Carmin</i>		x	15) ZIRPOLI <i>Pasquale</i>		x
7) PRIORE <i>Vito</i>	x		16) TRIUNFO <i>Addolorata</i>		x
8) PITTA <i>Maria</i>	x		17) PASCARETTA <i>Felice</i>		x
9) FEO <i>Mario</i>	x				

Assegnati n. 17in carica n. 17Presenti n. 9Assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Grande Felice - nella sua qualità di sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza (art.17, comma 68, lettera a) della 15 maggio 1997, n.127) il Segretario Comunale Signor Lombardo Maurizio
- Verbalizzante, su incarico del Segretario C.le, il dipendente di VI qf. Sig. Grande Carmine

La seduta è pubblica

- Nominati scrutatori i Signori: =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n.127, hanno espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24-04-98, n. 128, con effetto dal 22/05/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/02/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione 27/07/1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del dpr n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

Che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista, per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del dlgs 5/2/1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del dlgs n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

Alle ore 19.53 arrivano i Consiglieri Montone, Mignoli, Zirpoli, Triunfo e Pascaretta.

Preso atto della circolare 7/5/1998, n. 119/E, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la pertinenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett. g), del dlgs n. 22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del dlgs 22/1997);

Osservato ancora che la nuova disciplina di cui al precitato art.21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa, e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art.18, comma 2, lett. d), del dlgs n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

Con voti favorevoli 9 ed astenuti 5. (Montone, Mignoli, Zirpoli, Triunfo e Pascaretta):

D E L I B E R A

A) di prendere atto di quanto disposto dall'art.17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97, n.128, del 24.4.1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27.7.1984;

B) di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett.a), c), d), e) ed f) dell'art.7 del dlgs n.22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett.b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n.1, punto 1.1.1., lett.a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico;

C) di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo, del dlgs n.22/1997;

D) di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;

E) di allegare la presente deliberazione al regolamento del servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 13-03-95 e da considerarsi quale normativa transitoria dello stesso;

P.F.

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Condizioni qualitative

Abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati; scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Grande Felice.....

**Il Consigliere**

F.to Carleo Rocco.....

**Il Segretario Comunale**

F.to Lombardo Maurizio.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune il giorno 22 GIU. 1998 per la pubblicazione di quindici giorni e vi rimarrà fino al 6 LUG. 1998, (art.47, comma 1, legge n.142/1990);

Dalla Residenza comunale li 22 GIU. 1998.....

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Grande Carmine.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva perchè :
  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.47 comma 3, legge 142/90)
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.47, comma 2, legge n.142/1990);
  - decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.17, comma 40, legge n.127/1997);
  - essendo stati trasmessi in data \_\_\_\_\_ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO in data \_\_\_\_\_ (art.17, comma 42, legge 127/1997); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
  - avendo l'organo di controllo, nella seduta del \_\_\_\_\_ Prot.nr. \_\_\_\_\_ Reg.nr. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.17, c. 40, legge n.127/1997);
- E' stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ai capigruppo consiliari (art.17, comma 36, legge n.127/1997);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- Ha acquistato efficacia, il giorno \_\_\_\_\_ avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (art.17 comma 39, legge n.127/1997);

Dalla Residenza comunale li.....


**Il Responsabile del Servizio**

F.to Grande Carmine.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale li 6 LUG. 1998.....

**Il Responsabile del Servizio**



.....  
*[Handwritten signature]*